

giustizia di questo emendamento, che consiste nell'aggiungere dopo le parole " non affittato „ le parole " in tutto o in parte. „

L'articolo dunque direbbe così: " Se un fabbricato ordinario, solitamente destinato ad affitto, rimane chiuso e non affittato in tutto od in parte, ecc.; „ con che si verrà ad eliminare ogni possibile questione, ed ogni pretesto di litigio.

Nell'ultima parte di questo primo capoverso della Commissione, v'è una frase, sulla quale voglio anche richiamare per un istante l'attenzione della Camera. Essa dice: Il contribuente avrà diritto al rimborso dell'imposta pagata. Il ministro nel suo disegno di legge si era espresso altrimenti; aveva detto: " il possessore (veramente avrebbe detto meglio il *proprietario*, ma passi) avrà diritto allo sgravio dell'imposta; „ e quantunque questo sgravio non si sarebbe potuto effettuare se non dopo compiuto l'anno di fitto in cui il proprietario ha potuto davvero provare che la casa è rimasta sfitta, tuttavia mi pare che corra una notevole differenza tra la locuzione del ministro, *sgravio*, e quella della Commissione, *rimborso di tassa*. Per verità preferisco la proposta del Governo anziché quella della Commissione; perchè a me pare che la parola *sgravio* possa essere precisata nel regolamento, che il ministro propone nello stesso articolo, mediante criteri prudenziali, e possa per lo meno permettere che sia sospeso il pagamento di questa partita, che rimane dubbia fino a che il proprietario della casa non abbia provato che la casa era rimasta sfitta.

Invece quando voi, con la locuzione della Commissione, pretendete il pagamento dell'imposta, e dopo decorso un anno date diritto al proprietario di domandare il rimborso dell'imposta pagata, mi pare che si apra l'adito ad una infinità di piati, di complicazioni e che si farà nascere una quantità di carta scritta, che complicherà ancor più la già complicata burocrazia finanziaria.

Io credo che il sistema più semplice, dal momento che voi avete accertato che la casa non è stata affittata, è quello di non riscuotere un'imposta, che poi dovrete restituire; perchè se voi riscuotete ciò che poi dovrete rimborsare, date una molestia inutile al contribuente e voi perturbate l'amministrazione anzichè semplificarla. Sono queste le due osservazioni che voleva fare su questo articolo; mi compiaccio poi con la Commissione che ha tolto dall'ultimo inciso la parola *palazzo*.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Io voleva dire le stesse cose che ha detto testè l'onorevole Florenzano e che ora non ripeterò. Farò solo osservare, in appoggio a quanto ha detto il mio amico, che potrebbe avvenire questo fatto: il proprietario di un casamento composto di diversi grossi appartamenti e di un appartamento piccolo, ha la sventura di veder sfitti gli altri appartamenti e solo affittato l'appartamentino. In questo caso gli conviene mandar via anche l'affittuario del piccolo appartamento, perchè altrimenti pagherà di più all'erario, di quello che introiterà.

Perciò è necessario che si faccia quella distinzione, alla quale si riferì iersera l'onorevole Vollaro e or ora l'onorevole Florenzano.

In caso contrario, lo ripeto, sarà un danno per l'erario, perchè chi pagherà di più che non introiti dalla piccola bottega o appartamento, rinunzierà all'affitto piccolo. Egli dirà all'unico inquilino: grazie, andate via, perchè altrimenti voi mi produceste un danno.

Parmi adunque indispensabile che si approvi quanto disse l'onorevole Vollaro, e cioè che lo sgravio dovrebbe esser dato al fabbricato se rimanga sfitto *in tutto od in parte*, e, se *in parte, proporzionatamente* alla parte che rimane sfitta.

Ogni atto di locazione costituisce per sè una specie di ente speciale...

**Lovito.** (*Presidente della Commissione*). Ma questo è il concetto della Commissione!

**Indelli.** Ma, Dio buono! è espresso assai male! Anzi, la sua formola, può dar luogo ad equivoci maggiori.

**Lovito.** (*Presidente della Commissione*). Ma sì!

**Indelli.** Se siamo d'accordo nelle idee, resta solo a spiegarci chiaramente.

**Presidente.** Onorevole Curioni, ha facoltà di parlare.

**Curioni.** Nell'interesse della finanza ho la persuasione che sarebbe stato più opportuno che non si fosse introdotta la disposizione di sgravio dell'articolo 9.

Ma, poichè questa disposizione si è voluta introdurre, io ho creduto di presentare un emendamento, il quale ha essenzialmente lo scopo di non fare distinzioni, che non mi sembrerebbero ragionevoli tra ente ed ente, quando si tratta di fabbricati, che sono effettivamente destinati alla speculazione dell'affitto.

L'onorevole ministro nella sua relazione ha dette le ragioni, per le quali egli credeva che questo sgravio non si potesse accordare nè ai teatri, nè ai luoghi di villeggiatura.